

O.d.G.
**EQUIPARAZIONE DEL LAVORO DI CURA E DI ASSISTENZA A FAVORE
DEI FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE E GRAVISSIMO.**

PREMESSO CHE

La gravità, quando si parla di handicap, non è un termine generico ma presuppone una particolare condizione, certificata da speciali accertamenti medico-legali, che comporti l'impossibilità per il disabile di compiere "gli atti quotidiani della vita".

Queste persone, se non vengono aiutate, non sono in grado di lavarsi, vestirsi, nutrirsi o partecipare alla vita sociale.

Nella maggior parte dei casi il disabile in condizioni di gravità dipende completamente dal genitore o da un suo familiare che si occupa di lui e, quando egli raggiunge la maggiore età e perde quindi la possibilità di partecipare alla vita scolastica, la sua famiglia (spesso monogenitoriale) si trova di fronte a scelte terribili: lasciare il lavoro (senza aver raggiunto l'età della pensione) e vivere di assistenzialismo o affidare il proprio figlio ad un Istituto.

PRESO ATTO CHE

L'articolo 38 della Costituzione italiana, sancisce il diritto dei lavoratori a fruire dei "mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria".

L'articolo 1 della Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap del 5 febbraio 1992, n° 104 sancisce il diritto delle persone con disabilità al pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà ed autonomia, né promuove l'integrazione in tutti gli ambiti della vita, favorendo ove possibile, interventi, prestazioni, servizi ed azioni, mirate alla prevenzione, cura e riabilitazione, oltre che alla tutela giuridica ed economica dei disabili.

Del Decreto Legislativo 374 del 1993, recante benefici per le attività usuranti

CONSTATATO CHE

L'attività di cura ed assistenza svolta dai familiari portatori di handicap grave e gravissimo, è particolarmente importante ma che obbliga ad effettuare scelte anche in campo lavorativo; vi è la necessità di riconoscere l'equiparazione del lavoro di cura ed assistenza a favore dei familiari portatori di handicap gravi e gravissimi, svolto da lavoratrici e lavoratori, alle attività usuranti disciplinate dal Decreto Legislativo 374 del 1993.

Ad oggi le attività usuranti non sono ancora concretamente "a regime" in quanto mancano alcuni provvedimenti attuativi necessari per individuare le mansioni particolarmente usuranti ed a determinare le aliquote contributive per la copertura dei conseguenti oneri.

TUTTO CIO' PREMESSO IL CONGRESSO REGIONALE DEI D.S. IMPEGNA

- I propri Parlamentari ed esponenti del Governo Prodi a condurre un'azione a sostegno della proposta di Legge 1902, al fine di consentire il pensionamento anticipato, a quei lavoratori che svolgono un compito di assistenza e cura di familiari con disabilità grave e gravissima, la possibilità di usufruire, indipendentemente dall'attività lavorativa retribuita svolta in concreto come professionale abituale, dei benefici pensionistici previsti per i lavoratori che svolgono attività usuranti.
- I propri Parlamentari ed esponenti del Governo Prodi, a definire in tempi brevi le mansioni particolarmente usuranti, a determinare le aliquote contributive per la copertura dei relativi oneri, ed emanare i provvedimenti attuativi necessari; affinché i benefici previsti dalla Proposta di Legge 1902 (che propone di equiparare alle medesime attività usuranti ed alla relativa disciplina, chi svolge un compito di assistenza e cura di familiari con disabilità grave e gravissima) diventino "effettivi" sin da subito, cosa che non avverrebbe se non saranno emanati i provvedimenti attuativi al D.Lgs. 374 del 1993 sopra citati.

* * * * *

Il Documento è stato presentato da Giovanni Barrocu, primo firmatario e Coordinatore IV Commissione Circoscrizione 10 Torino, al Congresso Regionale dei Democratici di Sinistra del 13-14 aprile 2007 ed è stato assunto all'unanimità senza modifiche.